


Scheda misure pratiche | Insetti

Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*)



ZONE E
MISURE

Chiunque sospetti la presenza di
adulti o larve di *Popillia japonica* sul
territorio cantonale deve notificarlo
al Servizio fitosanitario cantonale:
servizio.fitosanitario@ti.ch
tel. 091 814 35 85 / 87



Cinque ciuffi pelosi
bianchi su ogni lato

Due ciuffi pelosi
bianchi più grandi
nella parte posteriore



Zona indenne

Zona infestata

Agno, Balerna, Bedano, Bedigliora, Bioggio (sezioni di Bioggio), Bissone, Breggia (sezioni di Morbio Superiore e Sagno), Brusino Arsizio, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Curio, Grancia, Gravesano, Lugano (sezioni di Barbengo, Carabbia, Carona, Castagnola, Lugano, Pambio-Noranco e Pazzallo), Magliaso, Manno, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio, Morbio Inferiore, Morcote, Muzzano, Neggio, Novazzano, Paradiso, Tresa, Pura, Riva San Vitale, Sorengo, Stabio, Vacallo, Vezia e Vico Morcote.

Zona cuscinetto

Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Ascona, Astano, Bellinzona (sezioni di Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina), Bioggio (sezioni di Bosco Luganese, Cimo e Iseo), Breggia (sezioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio e Muggio), Brione s/Minusio, Brissago, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Gambarogno, Gordola, Isone, Lamone, Lavertezzo, Locarno, Losone, Lugano (sezioni di Bogno, Bré, Breganzona, Cadro, Certara, Cimadara, Cureglia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello e Villa Luganese), Massagno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Minusio, Monteceneri, Muralto, Novaggio, Origlio, Orselina, Ponte Capriasca, Porza, Ronco s/Ascona, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Tenero-Contra, Torricella-Taverne e Vernate.



● Zona infestata e ● Zona cuscinetto

MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale:

- al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne;
- a meno che non sia stato tritato a una dimensione massima di 5 cm o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).
Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e è trasportato coperto con un telo (dimensione massima maglie 5 mm).

COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo escavati dai cantieri:
 - al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle autorizzazioni al trasporto dopo analisi del suolo da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (SFC) oppure alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (trasporto in discarica e interrimento a 2 m di profondità).
- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
 - lasciano la zona infestata;
 - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):
 - al di fuori della zona infestata;
 - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Il divieto non si applica:

 - a. alle ditte omologate al rilascio di passaporti fitosanitari a condizione che mettano in atto misure speciali (cfr. allegato 3 della Decisione generale concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino).
 - b. alle ditte (vivaisti, giardinieri e centri di giardinaggio) non omologate al rilascio di passaporti fitosanitari se in possesso di un'autorizzazione speciale rilasciata dal SFC.
 - c. se le merci sono state prodotte in una ditta di cui alla lettera a o b e rimangono in vasi con coperture a prova d'insetto (p.es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco) fino alla loro destinazione finale.
- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano e/o commerciano vegetali sono tenute a:
 - a. sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 m e informare tempestivamente il SFC in caso di ritrovamento di individui di *Popillia japonica* o di danni riconducibili all'insetto;
 - b. fornire materiale informativo in formato cartaceo ai privati a cui vendono vegetali (aziende in zona infestata senza passaporto fitosanitario).